



## COMUNICATO N. 176/DIV – 5 MARZO 2024

176/551

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

### GARA DEL 4 MARZO 2024

Si riporta il risultato della gara disputata il 4 Marzo 2024

#### 10^ Giornata ritorno

##### GIRONE C

JUVE STABIA                      CASERTANA                      1-0

### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 5 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

### GARA DEL 4 MARZO 2024

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto,  
premessò che in occasione della gara disputata nel corso della decima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società JUVE STABIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra

descritto.

## **GARA JUVE STABIA – CASERTANA DEL 4 MARZO 2024**

Il Giudice Sportivo Sostituto,  
con riferimento alle risultanze della relazione redatta dai componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo relativa alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi della Casertana, invita la Procura Federale a effettuare, nel più breve tempo possibile, accertamenti in ordine alla individuazione del Settore occupato nelle gare casalinghe dai tifosi della società Casertana presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore denominato Curva Ferrovia Settore Ospiti.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA € 3.000,00**

##### **JUVE STABIA**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, una bottiglietta d'acqua semipiena sul terreno di gioco;

B) per avere, alcuni suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Centrale, attinto in tre diverse occasioni con numerosi sputi alla nuca e alla schiena il IV Ufficiale;

C) per avere, i suoi sostenitori, per tutta la durata del secondo tempo, proferito frasi offensive nei confronti del IV Ufficiale;

D) per non avere assicurato, al termine della gara, l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale;

E) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio del secondo tempo di un minuto, a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

### **PREPARATORI ATLETICI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

LA PENNA RAFFAELE (JUVE STABIA)  
per aver abbandonato l'area tecnica protestando nei confronti di una decisione arbitrale (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

CELIENTO DANIELE (CASERTANA)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

SCIACCA GIACOMO MICHELE (CASERTANA)

176/552

MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

BUGLIO DAVIDE (JUVE STABIA)

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

LEONE GIUSEPPE (JUVE STABIA)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

CALAPAI LUCA (CASERTANA)  
MATESE MATTIA (CASERTANA)  
TAURINO LEONARDO (CASERTANA)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

STANGA LUCA (JUVE STABIA)

IL GIUDICE SPORTIVO  
Avv. Cosimo Taiuti



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 5 Marzo 2024

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani